

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 70/01/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Ufficio richiede la adozione del provvedimento cautelare in oggetto a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Melegnano nei confronti della società CO.E.CI. S.r.l. e della emissione di avvisi di accertamento a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni dal 2006 al 2010.

L'azienda in questione non solo è stata responsabile della omessa presentazione delle dichiarazioni, ma è stata anche la beneficiaria finale delle imposte evase.

In particolare, la società è stata assoggettata ad accertamento relativi agli anni dal 2006 al 2009 fondati sulla ricostruzione del reddito sulla base delle fatture attive esibite tenuto conto dei costi documentati dalle fatture passive esibite e ai riscontri di deducibilità operata dai verificatori

Dalla richiesta di adozione di misure cautelari emerge che il debito di imposta della società è di € 362.711,00 per imposte edile 439.381,20 per sanzioni, oltre interessi perle 39.508,66, per un totale di € 841.600,86.

Nella richiesta effettuata dall'Ufficio rileva che esiste concreto pericolo che nelle more procedurali, l'attuale situazione patrimoniale della società possa modificarsi in pregiudizio degli interessi dell'Erario.

La richiesta è giustificata, in ordine al periculum in mora, dalla notevole sproporzione tra la consistenza patrimoniale del debitore il cui capitale sociale è di € 26.000,00 e l'entità del credito da tutelare.

Con riguardo ai parametri che indicano la solvibilità del contribuente (indice di solvibilità e indice di indebitamento), la mancata presentazione delle dichiarazioni non ha consentito all'Ufficio il calcolo di tali indici.

Inoltre, tenuto conto che i soci della società sono Ci. Do. Vi. per la quota del 80% e il coniuge Di Natale Liberata per la quota del 20% e, pertanto siamo in presenza di società di capitali a base familiare; tenuto conto altresì che Ci. Do. Vi. oltre ad essere amministratore unico è anche il legale rappresentante della società, l'Ufficio chiede l'autorizzazione di procedere al sequestro conservativo degli immobili di cui risulta proprietaria la società CO.E.CI. S.r.l., nonché i beni personali dei soci, come descritti nella richiesta, nei limiti del credito erariale indicato. Non si è costituito il contribuente.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione osserva che la documentazione allegata all'istanza in oggetto, già nota alla società come sopra rappresentata, contiene analitiche esposizioni delle pretese avanzate dalla Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti.

In particolare risulta essere stata posta in essere, nel tempo, una attività in evasione delle imposte dovute, mediante la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, così come rilevato dalla emissione di avvisi di accertamento.

Gli elementi indiziari acquisiti risultano, allo stato degli atti, sufficienti per delineare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.

In merito al requisito del periculum in mora va rilevato che esso può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore,

che lasci presumere che ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio al fine di sottrarsi all'adempimento.

Nella fattispecie esiste sicuramente il suddetto requisito in relazione alla prima ipotesi tenuto conto della notevole entità del credito azionato dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla presumibile capacità patrimoniale della verificata.

In relazione alla eccezionale urgenza appare condivisibile il timore dell'Ufficio che potrebbe venir meno ogni garanzia del suo credito attesa la propensione alla evasione fiscale manifestata dai soggetti implicati in relazione alle contestazioni contenute negli atti di causa. In merito alla richiesta di sequestro conservativo dei beni intestati a Ci. Do. Vi. al quale è stato notificato il provvedimento in oggetto quale legale rappresentante della società ed in proprio, si osserva che trattandosi di società costituita a livello familiare e della quale egli era in sostanza l'amministratore e l'eventuale beneficiario dei proventi delle operazioni evasive poste in essere appare corretta la richiesta avanzata dall'Ufficio.

Per quanto riguarda invece la richiesta di sequestro conservativo avanzata dall'Ufficio nei confronti della socia Di Natale Libera Veneta, non vi è dimostrazione che la stessa abbia compiuto atti o disposizioni di natura evasiva dai quali possa ricavarne beneficio; pertanto nei confronti della predetta Signora Va. Li. Ve. non può essere emesso alcun sequestro conservativo.

In accoglimento dell'istanza della Agenzia delle Entrate vanno, di conseguenza sottoposti a sequestro i beni della società CO.E.CI. S.r.l. e del legale rappresentante Ci. Do. Vi. fino alla concorrenza di € 850.000,00. Tale sequestro è previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 472/1997.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'istanza di misure cautelari sui beni della società e del legale rappresentante fino alla concorrenza di € 850.000,00.